



## Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e delle informazioni potenzialmente privilegiate

---

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group S.p.A. il 9 maggio 2022

# Met.Extra Group S.p.A.

## Sommario

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
3. DEFINIZIONI .....	3
4. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	5
4.1 Definizione di Informazione Privilegiata .....	5
4.2 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione .....	6
4.3 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate .....	6
4.4 Comunicazione dell'Informazione Privilegiata .....	7
4.4.1 Contenuto .....	7
4.4.2 Modalità .....	8
4.5 Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate .....	8
4.6 Rapporti con le società controllate .....	9
5. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	9
5.1 Le condizioni del ritardo .....	9
5.2 Autorizzazione del ritardo .....	9
5.3 Notifica del ritardo a Consob .....	9
5.4 Monitoraggio delle condizioni del ritardo e <i>rumours</i> di mercato .....	10
5.5 Informazioni sul ritardo .....	10
6. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI POTENZIALMENTE PRIVILEGIATE .....	10
6.1 Mappatura delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate ed Elenco dei Soggetti Informati .....	10
6.2 Valutazione della natura potenzialmente privilegiata di una specifica informazione .....	11
6.3 Registro delle persone che hanno accesso a specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate.....	11
6.4 Monitoraggio della Specifica Informazione Potenzialmente Privilegiata .....	11
7. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO .....	11
7.1 Disposizioni Generali .....	11
7.2 Trattamento delle Informazioni Privilegiate .....	12
7.3 Obblighi di comportamento per Amministratori e Sindaci .....	12
8. SANZIONI .....	13

# Met.Extra Group S.p.A.

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura (la “**Procedura**”) viene redatta in ossequio alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (di seguito, il “**Regolamento MAR**”) e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione; del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”); delle disposizioni previste dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”); nonché tenendo in considerazione le indicazioni operative contenute nelle Linee Guida “Gestione delle informazioni privilegiate” pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017 e le prescrizioni di cui all’articolo 1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, cui la Società aderisce, che, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, raccomanda l’adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti l’emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

La Procedura è collegata alla “Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e del Registro delle persone che hanno accesso a specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate in Met.Extra Group S.p.A.” e alla “Procedura Internal Dealing”.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a Met.Extra Group S.p.A. e alle società controllate. L’Amministratore Delegato trasmette alle società controllate la presente Procedura. Le società controllate sono tenute a recepire tramite delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione (o equivalente organo amministrativo) la Procedura tempestivamente e comunque non oltre 90 giorni. Le società controllate estere applicano la presente Procedura nel rispetto delle normative locali.

## ~~Az~~DEFINIZIONI

	Le azioni ordinarie di Met.Extra Group S.p.A.
Dipendenti	I dipendenti di Met.Extra Group e delle società controllate.
Elenco dei Soggetti Informati	Elenco dei Dipendenti e collaboratori di Met.Extra Group S.p.A. e delle sue società controllate che in ragione dell’attività svolta o del ruolo organizzativo ricoperto hanno accesso su base regolare ad Informazioni Potenzialmente Privilegiate.
Gruppo	Met.Extra Group S.p.A. e le società controllate.
Informazione/i Privilegiata/e	Informazione così come definita dall’art. 7 Regolamento MAR.

# Met.Extra Group S.p.A.

Informazione/i

Potenzialmente Privilegiata/e

Qualunque informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che riguardano direttamente Met.Extra Group S.p.A. e le società controllate e che possono, in un secondo momento, assumere natura privilegiata.

Informazione/i riservata/e

Qualunque informazione aziendale di carattere confidenziale riguardante Met.Extra Group S.p.A. e le società controllate che non abbia o non presenti ancora, le caratteristiche di Informazione Potenzialmente Privilegiata o Privilegiata.

Insiders <sup>(1)</sup>

I soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito) che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

Regolamento Emittenti

Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Regolamento MAR

Il Regolamento n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.

Società

Met.Extra Group S.p.A.

Società controllata /

Società controllate

La/e società italiane ed estere controllata/e direttamente o indirettamente da Met.Extra Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 93 del TUF

Soggetti Informati

I soggetti che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso su base regolare ad Informazioni Potenzialmente Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione

# Met.Extra Group S.p.A.

professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro (quali ad esempio consulenti, professionisti, ecc.).

## Specifiche Informazioni

### Potenzialmente Privilegiate

Singole informazioni che rientrano nei tipi di Informazioni Potenzialmente Privilegiate e che, a giudizio di Met.Extra Group S.p.A. risultano effettivamente rilevanti in quanto possono, in un secondo momento, assumere natura privilegiata.

### Tenutario

Soggetto responsabile, nell'ambito della Funzione Affari Societari, operativamente della tenuta e dell'aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate ("Registro *Insiders*") nonché del Registro delle persone che hanno accesso alle specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate ("Registro delle Specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate").

### TUF

Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

(<sup>1</sup>) Si veda anche la "Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e del Registro delle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate".

## 4. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### 4.1 Definizione di Informazione Privilegiata

Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché

# Met.Extra Group S.p.A.

le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso (c.d. "fattispecie a formazione progressiva").

## **4.2 Valutazione della natura privilegiata dell'informazione**

L'individuazione e la qualificazione delle informazioni che assumono natura privilegiata avviene di volta in volta ed in relazione agli eventi o alle circostanze in grado di generare Informazioni Privilegiate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, congiuntamente tra l'Amministratore Delegato, la Funzione *Investor Relations* della Società e la Funzione Affari Societari ed è, comunque, sottoposta alla decisione finale dell'Amministratore Delegato.

## **4.3 Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco indica una serie di eventi che la Società valuterà con particolare riguardo, in considerazione della loro potenziale capacità di generare Informazioni Privilegiate:

- conclusione di un importante accordo commerciale (per cliente, valore o area geografica), modifica o annullamento dello stesso;
- stipulazione di *Joint Venture Agreement* (JVA) di rilevanza strategica;
- assetti proprietari;
- composizione del *management*;
- piani di incentivazione del *management*;
- attività dei revisori;
- operazioni sul capitale;
- emissione e conversione di strumenti finanziari;
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- procedure concorsuali;
- contenzioso legale;
- revoca di affidamenti bancari;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- insolvenze di importanti debitori;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- acquisto o vendita di *asset*;
- andamento della gestione;

# Met.Extra Group S.p.A.

- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning e earning surprise*);
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- modifica dei piani di investimento;
- *policy* di distribuzione di dividendi.

## **4.4 Comunicazione dell'Informazione Privilegiata**

### **4.4.1 Contenuto**

Le informazioni privilegiate devono essere comunicate al mercato nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione per garantire la parità di trattamento, completezza, intelligibilità e continuità dell'informazione.

La bozza del comunicato viene predisposta dalla Funzione Affari Societari. La bozza è poi sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

Inoltre, nel caso in cui sia previsto il consenso di eventuali controparti in merito al contenuto del comunicato, la bozza viene condivisa con la controparte stessa e, qualora giungano richieste di modifiche dalla controparte a seguito dell'approvazione dell'Amministratore Delegato, quest'ultimo provvede ad approvare la versione finale del comunicato.

È prevista la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui ciò sia previsto per legge o su specifica richiesta dell'Amministratore Delegato.

Si ricorda che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

La Funzione Affari Societari presidia il processo di redazione e finalizzazione del testo proposto, assicurando l'analisi e la valutazione di tutte le proposte effettuate dagli attori coinvolti e il recepimento delle revisioni considerate come opportune dai responsabili di volta in volta competenti.

Qualora, all'interno del processo di redazione e finalizzazione del testo proposto, emergano situazioni tali da evidenziare una deviazione rispetto ai contenuti concordati e validati dai responsabili coinvolti, la Funzione ha il dovere di segnalare tali situazioni agli organi di controllo e/o al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, la Funzione tiene traccia di:

- a) bozza iniziale;
- b) bozza con le modifiche dell'Amministratore Delegato;
- c) bozza con le modifiche del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto sopra, la Funzione Affari Societari osserva le disposizioni adottate dalla società di gestione del mercato e del Regolamento Emittenti in materia di:

# Met.Extra Group S.p.A.

- a) contenuto minimo del comunicato e modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute con riferimento alle singole tipologie di fatti;
- b) modalità di comunicazione di informazioni al mercato da parte delle società quotate.

In ogni caso, il comunicato:

- contiene gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;
- contiene collegamenti e raffronti con il contenuto di eventuali comunicati precedenti;
- non combina contenuti di *marketing*, o comunque promozionali, in modo da poter risultare fuorviante per il pubblico, secondo il criterio dell'investitore ragionevole.

Met.Extra Group S.p.A. pubblica e conserva sul proprio sito *internet* per un periodo di almeno cinque anni le Informazioni Privilegiate che ha reso note al pubblico.

## 4.4.2 Modalità

La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile e con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società e le sue società controllate.

La Funzione Affari Societari comunica il testo definitivo per la comunicazione al mercato mediante invio dello stesso:

- alla società di gestione del mercato;
- alla Consob;
- alle agenzie di stampa.

Tale invio avviene attraverso uno SDIR (Servizio di Diffusione delle Informazioni Regolamentate) autorizzato dalla Consob.

La Funzione, eventualmente anche tramite un'agenzia di media relation esterna, provvede all'invio del comunicato alle agenzie di stampa.

## 4.5 Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

La Società istituisce il Registro di tutti coloro che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate conformemente alle modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e le cui previsioni sono indicate nella *"Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e del Registro delle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate"* a cui si rimanda.

Coloro i quali hanno accesso ad Informazioni Privilegiate sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza descritti nel paragrafo 7 della presente Procedura.



# Met.Extra Group S.p.A.

## 4.6 Rapporti con le società controllate

Il Soggetto Preposto impartisce per iscritto alle società controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime trasmettano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

## 5. RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### 5.1 Le condizioni del ritardo

La Società può ritardare sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- (ii) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- (iii) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

In ogni caso la procedura del ritardo non si applica alle informazioni che riguardano *profit warning* o *earning surprise*.

### 5.2 Autorizzazione del ritardo

Il Soggetto Preposto e la Funzione *Investor Relations* di Met.Extra Group S.p.a. valutano congiuntamente e preventivamente la sussistenza delle condizioni per poter eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico dell'informazione in esame e sottopongono la decisione di ritardare la comunicazione di

Informazioni Privilegiate all'autorizzazione dell'Amministratore Delegato di Met.Extra Group S.p.A.

### 5.3 Notifica del ritardo a Consob

La Società, immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, notifica per iscritto tale ritardo alla Consob in conformità alle modalità di cui alla Comunicazione Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016 - via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) o via e-mail all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), indicando come destinatario l'Ufficio Divisione Mercati e all'oggetto "MAR Ritardo comunicazione" - fornendo una spiegazione che illustri le modalità con cui sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui al precedente paragrafo 5.1 nonché le informazioni previste nell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento di Esecuzione 2016/1055/UE della Commissione del 29 giugno 2016 ovvero:

1) data e ora:

- della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
- dell'assunzione della decisione di ritardare la comunicazione;
- della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata;

2) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:

# Met.Extra Group S.p.A.

- dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
- di monitorare il soddisfacimento delle condizioni che hanno consentito il ritardo;
- di notificare il ritardo a Consob;

3) prova del soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 5.1 che precede e di ogni modifica sopravvenuta durante il periodo di ritardo.

La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

## **5.4 Monitoraggio delle condizioni del ritardo e *rumours* di mercato**

Una volta che la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 5.1 che precede, la Funzione Affari Societari assicura il monitoraggio continuo delle condizioni che hanno consentito di avvalersi del ritardo. Qualora le condizioni di cui al medesimo paragrafo non siano più soddisfatte, la Società, il prima possibile, comunica le Informazioni Privilegiate al pubblico.

Nel caso in cui sia rilevato un *rumour* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, se tale *rumour* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita, la Società pubblica l'informazione.

## **5.5 Informazioni sul ritardo**

Qualora la Società ritardi la comunicazione di Informazioni Privilegiate deve assicurare, ai sensi della normativa vigente, l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su un supporto durevole delle informazioni di cui al paragrafo 5.3.

## **6. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI POTENZIALMENTE PRIVILEGIATE**

### **6.1 Mappatura delle Informazioni Potenzialmente Privilegiate ed Elenco dei Soggetti Informati**

La Società, sulla base delle specificità delle attività che svolge e in modo coerente con le procedure volte a garantire la riservatezza e la protezione di flussi informativi delineati nel proprio sistema di *governance*, individua e monitora i tipi di Informazioni Potenzialmente Privilegiate e, sulla base della propria struttura organizzativa e di quella delle società controllate, predispone l'elenco dei soggetti che hanno accesso su base regolare alle Informazioni Potenzialmente Privilegiate del Gruppo ("**Elenco dei Soggetti Informati**").

A tale scopo la Società impartisce per iscritto alle proprie società controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime trasmettano tempestivamente al Tenutario i nominativi dei

# Met.Extra Group S.p.A.

Soggetti Informati e segnalino gli eventi in relazione ai quali un'Informazione Potenzialmente Privilegiata possa assumere carattere specifico.

I Soggetti Informati sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza descritti nel paragrafo della presente Procedura.

## **6.2 Valutazione della natura potenzialmente privilegiata di una specifica informazione**

L'individuazione e la qualificazione delle specifiche informazioni di natura potenzialmente privilegiata avviene congiuntamente tra l'Amministratore Delegato, la Funzione *Investor Relations* della Società e la Funzione Affari Societari ed è sottoposta alla decisione finale dell'Amministratore Delegato.

## **6.3 Registro delle persone che hanno accesso a specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate**

La Società istituisce, su base volontaria, un Registro di tutti coloro che hanno accesso a Specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate la cui gestione è regolata nella *"Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e del Registro delle persone che hanno accesso a Specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate"* a cui si rimanda.

## **6.4 Monitoraggio della Specifica Informazione Potenzialmente Privilegiata**

Coloro i quali sono in possesso di Specifica Informazione Potenzialmente Privilegiata monitorano, per quanto di rispettiva competenza, lo stadio di evoluzione della predetta informazione e informano tempestivamente il Soggetto Preposto nel caso in cui la predetta informazione assuma natura privilegiata.

Coloro i quali hanno accesso a Specifiche Informazioni Potenzialmente Privilegiate sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza descritti nel paragrafo 7 della presente Procedura.

## **7. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO**

### **7.1 Disposizioni Generali**

Con riferimento alle Informazioni Riservate e a tutti i tipi di informazione disciplinati dalla presente Procedura, gli *Insiders*, i Soggetti Informati e, in generale, tutti i Dipendenti e collaboratori del Gruppo, nello svolgimento dei propri compiti o dei propri incarichi, sono tenuti a:

- a) non comunicare tali informazioni ad altri soggetti se non nel normale esercizio della propria occupazione, professione o funzione – e, comunque, sulla base del principio del c.d. *"need to know"*;
- b) evitare l'accesso e la circolazione di tali informazioni e dei relativi documenti a persone non autorizzate, mantenendoli riservati;

# Met.Extra Group S.p.A.

c) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati e nel rispetto della presente Procedura nonché del sistema documentale aziendale vigente così da garantire che la circolazione di tali informazioni possa svolgersi senza pregiudizio del loro carattere riservato, potenzialmente privilegiato e privilegiato;

d) evidenziare il carattere riservato di documenti cartacei o elettronici aventi ad oggetto le suddette informazioni apponendo la dicitura italiana e inglese “*riservato/confidential*”.

Nel caso in cui sia necessario comunicare le suddette informazioni a terzi, Met.Extra Group S.p.A. e le società controllate curano che i destinatari delle stesse assumano l'obbligo contrattuale di osservare le disposizioni della presente Procedura e del sistema documentale aziendale vigente. Inoltre, Met.Extra Group S.p.A. e le società controllate adottano specifiche clausole contrattuali idonee a garantire la riservatezza delle proprie informazioni e dei propri documenti.

I Soggetti Informati, gli *Insiders* e, in generale, tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione relativa alle suddette informazioni di cui entrino in possesso e curano che detta documentazione sia conservata con modalità idonee a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate.

## 7.2 Trattamento delle Informazioni Privilegiate

Con riferimento alle Informazioni Privilegiate, oltre agli obblighi generali di cui al paragrafo 7.1 che precede, gli *Insiders* sono tenuti a non abusare o tentare di abusare delle Informazioni Privilegiate, ovvero raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate, né comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate.

## 7.3 Obblighi di comportamento per Amministratori e Sindaci

Gli Amministratori di Met.Extra Group S.p.A. e delle società controllate sono obbligati alla riservatezza circa le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché, più in generale, circa i contenuti delle discussioni svoltesi nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati costituiti nell'ambito di quest'ultimo.

Al fine di assicurare un coordinamento e una uniformità di indirizzo nell'interesse della Società, ogni rapporto con la stampa o con altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari, investitori istituzionali e investitori *retail*, che coinvolga notizie (sia pur di carattere non privilegiato né potenzialmente tale) concernenti Met.Extra Group S.p.A. e/o le società controllate è riservato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e alla Funzione *Investor Relations* di Met.Extra Group S.p.A., salvo diverse espressioni autorizzazioni.

# Met.Extra Group S.p.A.

I Sindaci di Met.Extra Group S.p.A. e delle società controllate sono tenuti a loro volta, ai sensi di legge e di quanto previsto nella presente Procedura, a mantenere la riservatezza circa le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti nonché, più in generale, circa i contenuti delle discussioni svoltesi nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dei comitati costituiti nell'ambito di quest'ultimo e delle riunioni del Collegio Sindacale.

## **8. SANZIONI**

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis*-187-*quater* del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinqüies* del TUF e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001).

Nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, Met.Extra Group S.p.A. e/o le società controllate agiranno in via di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza di quanto previsto nella presente Procedura. Inoltre, l'eventuale inosservanza della Procedura da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Met.Extra Group S.p.A. e/o delle società controllate verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge. Quella dei dipendenti comporterà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più idonee in base alle disposizioni legislative e degli accordi collettivi applicabili.